

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO GO

REGOLAMENTO ORGANICO

Approvato dall'Assemblea Generale il giorno 8 settembre 2012

PARTE PRIMA - Principi generali

SEZIONE UNO - Cariche elettive

1. Candidature alle cariche elettive

Il socio, che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 48 dello Statuto e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive, deve porre la propria formale candidatura. La candidatura si pone per iscritto, indicando specificatamente la carica (o le cariche) per la quale ci si intende candidare e dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti pena la irricevibilità della candidatura. Il rispetto del termine di deposito della candidatura è condizione di ammissibilità della stessa.

2. Verifica delle candidature

La verifica delle candidature alle cariche federali è demandata al Segretario che ha il compito di:

- a) verificare la ritualità della trasmissione delle candidature, delle autocertificazioni di possesso dei requisiti e di quanto previsto dall'art. 48 dello Statuto;
- b) ammettere o respingere le candidature sulla base delle verifiche effettuate.

Il Segretario dovrà procedere alle verifiche nei sette giorni successivi al ricevimento delle candidature.

Le eventuali irregolarità che implicano nullità delle candidature debbono essere comunicate, entro due giorni successivi alla chiusura dei lavori, agli interessati i quali potranno ricorrere entro i successivi due giorni al Collegio dei Provi Viri, che deciderà in via d'urgenza, inappellabilmente, e il Presidente della quale darà comunicazione della decisione entro i successivi cinque giorni agli interessati ed al Segretario.

3. Compilazione delle liste elettorali

Scaduti i termini prescritti, una volta espletate le formalità previste dal precedente art. 2, il Segretario provvede alla compilazione delle liste elettorali suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico. Il Segretario provvede a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggior divulgazione possibile.

4. Documentazione dei requisiti di eleggibilità

Entro venti giorni dalla elezione l'interessato deve depositare presso il Segretario i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per la eleggibilità o idonee dichiarazioni sostitutive.

5. Accertamento delle ineleggibilità ed incompatibilità

L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità è di competenza del Consiglio Federale. Contro la decisione del Consiglio Federale è possibile inoltrare ricorso, entro due giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probi Viri il quale deciderà inappellabilmente entro sette giorni. Il soggetto interessato ha diritto di essere sentito personalmente.

6. Decadenza

Decadono d'ufficio senza alcuna formalità:

- a) gli Organi Federali elettivi nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti anche non contemporaneamente nell'arco del quadriennio;
- b) le Commissioni e gli eventuali Incaricati, con la decadenza degli Organi Federali elettivi che li hanno nominati;
- c) il Consiglio Federale in caso di non approvazione di una votazione con valore di fiducia.

I singoli componenti degli Organi Federali elettivi decadono:

- a) qualora dopo la loro elezione perdano il possesso dei requisiti indicati nell'art. 48 dello Statuto;
- b) quando siano assenti per tre volte consecutive dalle riunioni degli Organi di cui fanno parte, salvo legittimo impedimento;
- c) in caso di voto di sfiducia, per i soli Consiglieri Federali.

La decadenza dei singoli componenti è dichiarata dall'Organo di appartenenza. Avverso detta dichiarazione l'interessato può proporre ricorso al Collegio dei Probi Viri, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La decisione del Collegio dei Probi Viri è inappellabile.

7. Giustificazione delle assenze alle riunioni degli organi collegiali

La giustificazione delle assenze alle riunioni degli Organi federali deve essere inviata per atto scritto comunicata per iscritto al Presidente e pervenire prima che si concluda la riunione dell'Organo; altrimenti l'assenza viene ritenuta ingiustificata, salvo casi eccezionali di impedimento o grave difficoltà nell'invio della giustificazione, da valutarsi caso per caso.

8. Dimissioni: forma e comunicazione

Le dimissioni del Presidente o dei Vice Presidenti sono comunicate per iscritto a tutti gli altri componenti del Consiglio Federale. Esse possono anche essere raccolte nel verbale di una riunione del Consiglio Federale.

Le dimissioni da ogni altra carica debbono essere comunicate per iscritto al Presidente della Federazione. Il Presidente della Federazione provvede a darne comunicazione e ad assumere le conseguenti iniziative. Le dimissioni sono revocabili sino alla loro presa d'atto da parte del Consiglio Federale, salvo il caso in cui determinino decadenza degli Organi Federali.

9. Presa d'atto delle dimissioni

Quando il Consiglio Federale è convocato per la presa d'atto delle dimissioni, delibera sull'accettazione o sulla reiezione delle stesse, salvo il caso di dimissioni irrevocabili. In caso di reiezione il Consiglio Federale demanda al Presidente della Federazione la trasmissione di una lettera al dimissionario con invito a recedere dalle dimissioni rese; qualora il dimissionario persista con replica formale, le dimissioni si riterranno accettate all'atto di ricezione della stessa dal Segretario. In caso di accettazione il Consiglio Federale demanda al Presidente della Federazione di darne comunicazione al dimissionario e di assumere le conseguenti iniziative.

SEZIONE DUE – Titoli o cariche onorifiche

10. Assegnazione

Il Consiglio Federale può conferire, a maggioranza qualificata, titoli o cariche onorifiche per insignire persone, Soci o non Soci, che si siano distinte per alti meriti.

11. Titoli

Possono essere conferiti i seguenti titoli:

- a) Socio onorario: alla personalità che si è particolarmente distinta per aver favorito lo sviluppo, la crescita e la conoscenza del gioco del go;
- b) Sostenitore: a chi contribuisce in modo significativo, tramite donazioni o con il proprio impegno personale, alle attività federali;
- c) Campione Italiano: a chi conquista un titolo nazionale;
- d) Nazionale: al giocatore che è stato selezionato o invitato in manifestazioni internazionali.

Altri titoli possono essere istituiti dal Consiglio Federale.

12. Decorrenza

Il titolo o la carica decorre dalla data di accettazione da parte dell'interessato e, dove non specificato diversamente, è a vita.

13. Rinuncia

L'interessato può rinunciare in qualunque momento al titolo o alla carica.

14. Revoca

Gli Organi di Giustizia possono revocare titoli o cariche onorifiche con sanzioni disciplinari.

SEZIONE TRE - Funzionamento degli Organi collegiali

15. Funzionamento

Le riunioni degli Organi Federali sono convocate dal loro Presidente o da chi ne fa le veci.

Gli Organi Collegiali federali devono, peraltro, essere convocati in via straordinaria quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti, escluso il Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Ad eccezione delle Assemblee non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni richiedono, per essere approvate, il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; con voto palese, in caso di parità decide il voto di chi presiede la riunione.

Le votazioni avvengono per appello nominale, salvo che per le elezioni o le nomine, ovvero qualora la natura degli argomenti lo richieda, nel qual caso si adotta lo scrutinio segreto.

Tutte le deliberazioni devono essere poste a votazione o ratificate durante una riunione dell'Organo e verbalizzate in forma scritta. Gli effetti dell'approvazione decorrono dalla data della delibera.

16. Principio della proroga

La continuità dell'amministrazione della Federazione deve essere sempre assicurata. Nel caso di decadenza di un Organo, lo stesso resterà in carica per l'ordinaria amministrazione, a norma di Statuto e del presente Regolamento, fino al rinnovo delle cariche. Nel caso di vacanza anche non contemporanea della metà più uno dei Consiglieri, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione il solo Presidente.

SEZIONE QUATTRO - Attività sportiva

17. Partecipazione ai tornei

A tutti i Campionati Italiani organizzati o patrocinati dalla FIGG possono partecipare solamente i Soci Agonisti della stessa in regola con il tesseramento ed in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalle normative federali.

L'Assemblea Generale e in subordine il Consiglio Federale può deliberare delle deroghe estendendone la partecipazione.

La normativa che regola la partecipazione di **ad** altri tornei è contenuta nel Regolamento Agonistico.

18. Squadre e rappresentative nazionali

Delle squadre e delle rappresentative nazionali italiane potranno far parte esclusivamente i Soci Agonisti della FIGG in regola con il tesseramento, che godano della cittadinanza italiana, che non abbiano subito sanzioni disciplinari attinenti l'etica del gioco e il regolamento antidoping e che non abbiano carichi pendenti attinenti questioni di tale natura e che non stiano scontando un periodo di squalifica o di inibizione.

19. Titolo di Nazionale

Il titolo di "Nazionale" spetta di diritto e viene attribuito dal Consiglio Federale, con propria delibera, a tutti i giocatori che siano stati selezionati ed inviati dalla FIGG a rappresentare la Nazionale **Italiana** in Campionati del Mondo, manifestazioni internazionali, Campionati Europei o altri tornei internazionali espressamente riconosciuti dalla FIGG stessa secondo quanto specificato nel Regolamento Agonistico.

20. Titolo di Campione italiano

Il titolo di Campione **Italiano** è attribuito ai giocatori che ne hanno diritto secondo le disposizioni del Regolamento Agonistico.

21. Rinvio allo specifico Regolamento

Il Regolamento Agonistico disciplina la materia attinente l'attività agonistica e la partecipazione ai tornei.

SEZIONE CINQUE - Informazione e trasparenza

22. Il sito web

Il sito web www.figg.org è organo di comunicazione ufficiale della FIGG.

Sul sito vengono pubblicati tutti i documenti ufficiali e le comunicazioni del Consiglio Federale verso i Soci.

Il Consiglio Federale provvede a definirne obiettivi, funzionalità e responsabili, con cui concorda la linea editoriale, le linee programmatiche e gestionali per il conseguimento degli obiettivi statutari.

23. La rivista federale

La rivista federale è organo di comunicazione ufficiale della FIGG.

Il Consiglio Federale provvede a definirne nome, obiettivi, periodicità, diffusione e responsabili, con cui concorda la linea editoriale, le linee programmatiche e gestionali per il conseguimento degli obiettivi statutari.

24. Pubblicazione degli atti

I verbali delle Assemblee Generali e delle riunioni del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Provi Viri devono essere a disposizione dei Soci o pubblicati tramite un organo di comunicazione ufficiale.

In caso di revisione del verbale dovrà essere resa disponibile o pubblicata la versione revisionata con l'evidenza della modifica effettuata, mantenendo l'accessibilità o la tracciabilità delle versioni precedenti.

25. Visione della corrispondenza

La corrispondenza ufficiale degli Organi Collegiali, sia elettronica sia ordinaria, viene custodita dal Segretario.

Il Socio che desideri prenderne visione è tenuto a presentare una richiesta scritta al Segretario il quale dovrà provvedere a consentire la visione richiesta entro 60 giorni, concordandone le modalità con il richiedente.

SEZIONE SEI - Amministrazione e Contabilità

26. Uso dei nomi e dei simboli

Il nome FIGG, il nome della rivista e il logo sono proprietà della FIGG, qualsiasi uso deve essere preventivamente concordato con il Consiglio Federale.

L'uso di materiale prodotto dalla FIGG e messo a disposizione dei Soci o del pubblico in generale (sia cartaceo che su altro supporto) va approvato dal Consiglio Federale.

27. Obbligo delle scritture contabili e legali e loro conservazione

La FIGG deve tenere regolari scritture contabili, come disposto dalla legge, e procedere alla conservazione delle stesse e dei relativi documenti e giustificativi di spesa per 10 anni.

La documentazione contabile è pertanto oggetto di passaggio di consegne, quando le stesse abbiano luogo per qualsiasi motivo.

28. Tenuta dei verbali di Assemblea e degli Organi collegiali

La FIGG deve tenere i verbali delle Assemblee e delle riunioni degli Organi collegiali.

29. Codice Fiscale e Partita IVA

Il Codice Fiscale e la Partita IVA sono unici per tutta la FIGG. La gestione del Codice Fiscale (e relative dichiarazioni) e della Partita IVA (e relative dichiarazioni) è di competenza del Consiglio Federale e può essere affidata ad un incaricato appositamente nominato.

30. Rapporti bancari

La FIGG può avere in essere uno o più rapporti bancari e/o postali, sui quali vanno versati tutti i fondi introitati ed attraverso il quale vanno disposti i pagamenti. Il rapporto bancario (e/o postale) deve essere intestato alla FIGG. I poteri di firma spettano sempre al Presidente, il quale può delegare a seguito di apposita delibera del Consiglio Federale una o più persone (con firma congiunta o disgiunta).

31. Verifiche dei revisori dei conti della FIGG

Nell'ambito delle relative prerogative, i revisori dei conti hanno la facoltà, anche singolarmente, di effettuare verifiche nei confronti della FIGG.

32. Spese

Le spese debbono sempre essere autorizzate dal Consiglio Federale, anche quando incluse nelle previsioni di spesa annuali, con esclusione delle sole spese dovute e ricorrenti (fitti, utenze, tasse, ecc.), per le quali è sufficiente la loro approvazione in sede di preventivo, e delle piccole spese.

Le spese urgenti possono essere autorizzate dal Presidente, il quale le dovrà poi sottoporre alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Per i rimborsi spese a piè di lista per le spese legate a viaggi e trasferte il Consiglio Federale può approvare una autorizzazione generale, indicando le persone o le tipologie di persone che ne hanno diritto ed i tetti massimi di spesa.

Ogni spesa deve essere assistita dal relativo giustificativo di spesa, il quale deve risultare regolare ai fini fiscali. I rimborsi spese a piè di lista possono essere liquidati soltanto quando risultano allegati tutti i relativi giustificativi di spesa.

33. Contributi per l'organizzazione di campionati o altre iniziative

La concessione di un contributo, come ogni altra spesa, deve sempre avvenire mediante delibera assunta dal Consiglio Federale nel corso di regolare riunione dello stesso. In caso di urgenza può essere deliberata dal Presidente, che dovrà sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

34. Contributo per partecipazione ad eventi

L'Assemblea può deliberare il versamento di un contributo spese obbligatorio da parte dei soci selezionati per la partecipazione a competizioni internazionali con rimborso.

Tali contributi devono essere corrisposti prima della partenza, pena la perdita del diritto alla partecipazione, salvo diversamente concordato con il Consiglio Federale.

35. Programmazione

Il Consiglio Federale assicura l'attuazione amministrativa delle deliberazioni assunte dagli Organi Federali e provvede ad indicare, ove necessario, i responsabili dei singoli progetti.

36. Limiti di spesa

Spese di ogni tipo possono essere deliberate dal Consiglio Federale nei limiti della disponibilità di cassa, al netto di impegni di spesa già deliberati o previsti. Le spese che superino questo limite devono sempre essere proposte dal Consiglio Federale e approvate dall'Assemblea Generale.

37. Materiali

Il Consiglio Federale nomina una Commissione o un Responsabile che censisce le proprietà della FIGG e ne è responsabile, e tiene inoltre l'elenco dei materiali concessi in prestito a terzi. Il Consiglio Federale decide circa il prestito di materiali e le relative condizioni quali tempi di restituzione, eventuali depositi di garanzia richiesti ai beneficiari, condizioni per il risarcimento in caso di mancata restituzione, ecc. I prestiti vengono concessi compatibilmente con le esigenze della FIGG. I Soci in possesso di materiali di proprietà della Federazione sono tenuti a comunicarne tempestivamente ogni variazione e spostamento entro 30 giorni.

38. Rinvio allo specifico Regolamento

Il Regolamento Amministrativo e Contabile, qualora si renda necessario o utile, disciplina ulteriormente la materia attinente l'amministrazione e la contabilità in armonia con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico.

PARTE SECONDA - Organi federali

SEZIONE UNO - Assemblea Generale

39. Composizione

L'Assemblea Generale, costituita dagli aventi diritto indicati dall'art.25 dello Statuto, può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria, secondo le previsioni statutarie e la natura degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

40. Ordine del Giorno

L'Ordine del Giorno dei lavori comprende l'indicazione tassativa degli argomenti da esaminare e da deliberare.

I singoli Soci possono inviare punti da inserire nell'Ordine del Giorno: quelli inviati prima della convocazione dell'Assemblea Generale possono essere discussi ed eventualmente votati durante la stessa, quelli inviati successivamente possono essere discussi nelle varie ed eventuali ma non votati.

È comunque facoltà del Consiglio Federale spostare o aggiungere punti all'Ordine del Giorno per giustificato motivo anche dopo la convocazione entro e non oltre 14 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea Generale.

41. Partecipazione all'Assemblea Generale

I soci iscritti in qualità di enti sono rappresentati in Assemblea Generale dal proprio Presidente, come deve risultare dal modulo di iscrizione **dalla domanda di ammissione** o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute degli Organi Sociali, oppure da altra persona fisica delegata per iscritto dal Presidente stesso o da chi per Statuto Sociale abbia tale potere.

42. Delega

È ammesso il rilascio di delega all'esercizio del diritto di voto ad altro Socio, sempre e comunque nei limiti previsti dallo Statuto, a condizione che la delega sia **presentata in una qualunque forma scritta (anche via telematica), dalredatta con firma autografa (o equipollente)** del delegante se persona fisica o dal Presidente o da chi, per Statuto, abbia tale potere, se ente.

43. Commissione Verifica dei Poteri

La Commissione Verifica Poteri è formata da almeno 3 componenti, di norma dai membri del Collegio dei Probi Viri. In caso di indisponibilità i componenti possono essere surrogati da membri del Consiglio Federale o da altri Soci. Non può far parte della Commissione Verifica Poteri alcun candidato alle cariche elettive di competenza dell'Assemblea stessa.

La Commissione deve essere nominata dal Consiglio Federale prima dello svolgersi dell'Assemblea Generale. La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno un'ora prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea Generale ed ha il compito di:

- a) verificare la regolarità della partecipazione all'Assemblea e la regolarità delle deleghe attribuite a ciascun rappresentante, richiedendo, se necessario, un documento di identità;
- b) accreditare gli aventi diritto al voto;
- c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe, che possono legittimare l'esercizio del diritto di voto.

Redige un verbale delle operazioni compiute con la esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta. Decide inappellabilmente a maggioranza.

Redige e presenta al Presidente dell'Assemblea un verbale indicante:

- a) numero di Soci della FIGG, distinti tra aventi diritto al voto e non aventi diritto al voto;
- b) numero di Soci rappresentati direttamente o per delega;
- c) numero dei partecipanti senza diritto di voto;
- d) numero totale dei partecipanti all'Assemblea.

La Commissione Verifica Poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari, con il conseguente aggiornamento dei dati fino a votazioni avvenute dopodiché termina i lavori.

44. Apertura dell'Assemblea Generale

All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica dei Poteri, esaminata la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti fino a quel momento, accerta se si è costituita la maggioranza dei partecipanti richiesta, in funzione del tipo di Assemblea. In caso affermativo, sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale di cui all'articolo precedente; in caso negativo riprende i lavori, che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione abbia accertato la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.

Il Presidente Federale o chi ne fa le veci assume la presidenza dell'Assemblea, e preso atto del verbale della Commissione Verifica dei Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e dà lettura della attuale composizione dell'Assemblea stessa.

45. Presidente dell'Assemblea Generale

Il Presidente dichiara aperti e dirige i lavori assembleari, assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, senza ritardi e prolissità.

In particolare:

- a) informa senza indugio l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica dei Poteri e delle eventuali successive variazioni;
- b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea;
- c) cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità e inappellabilmente;
- d) redige, per ciascun punto dell'Ordine del Giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire che debbono farne richiesta scritta, ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, con obbligo di concedere la parola a tutti quelli che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste;
- e) regola la durata degli interventi, prefissando un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di eccezionali circostanze, al di sotto dei cinque minuti primi;
- f) toglie la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli, ovvero, per divagazioni, prolissità o in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea;
- g) è rimessa alla sua facoltà discrezionale la concessione delle repliche;
- h) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito nello Statuto e nel presente Regolamento Organico;
- i) comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive dell'Assemblea;
- j) sospende l'Assemblea per un periodo di tempo non superiore a sessanta minuti primi, ove si renda necessario od opportuno;
- k) comunica l'aggiornamento dell'Assemblea tenendo conto di quanto stabilito nel presente Regolamento Organico;
- l) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- m) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

46. Segretario dell'Assemblea Generale

All'inizio di ogni Assemblea Generale e su proposta del suo Presidente, l'Assemblea Generale stessa elegge un segretario che ne redigerà il verbale.

47. Verbale dell'Assemblea Generale

Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

In caso di revisione del verbale dovrà essere pubblicata la versione revisionata con l'evidenza della modifica effettuata, mantenendo l'accessibilità alle versioni precedenti.

48. Aggiornamento dell'Assemblea Generale

La proposta di aggiornare l'Assemblea Generale può essere fatta a partire dalla terza ora di riunione. Per essere approvata richiede una maggioranza semplice. L'Assemblea Generale deve essere aggiornata entro un massimo di ventiquattro ore.

49. Ricorsi avverso la validità dell'Assemblea Generale

Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale è ammesso ricorso al Collegio dei Probi Viri da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge, dell'atto costitutivo e dello Statuto vincolano chiunque abbia titolo a parteciparvi, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'Assemblea che non sono prese in conformità della legge, dell'atto costitutivo e dello Statuto possono essere impugnate da chiunque abbia titolo a parteciparvi, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

A pena di inammissibilità il ricorso deve essere proposto entro il termine di dieci giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea.

Il Collegio dei Probi Viri si esprimerà, inappellabilmente, entro i 60 giorni successivi al ricevimento del ricorso.

50. Votazioni

Su ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate a maggioranza dei voti espressi, riferita al numero complessivo dei votanti, fatti salvi i casi diversamente normati.

I sistemi di votazione sono, nell'ordine:

- per alzata di mano e controprova;
- per appello nominale;
- per scrutinio segreto.

Qualora almeno un terzo dell'Assemblea si opponga alla votazione palese, si deve procedere a quella per scrutinio segreto.

Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

51. Operazioni elettorali

Prima delle votazioni elettorali, ad ogni candidato è concesso un intervento della durata massima di 5 minuti. Durante tale intervento è fatto divieto di intervenire da parte degli altri Soci (candidati o meno).

Il Presidente dell'Assemblea, per le operazioni elettorali, distribuirà a ciascun avente diritto al voto distinte schede opportunamente predisposte per la elezione degli Organi elettivi previsti.

Sulle schede saranno elencati tutti i candidati alla stessa carica, e ove vi sia la loro appartenenza ad uno schieramento elettorale, per l'espressione delle preferenze.

Non potranno in nessun caso essere espresse preferenze superiori al numero degli eligendi.

Dopo la compilazione della scheda, i votanti saranno chiamati dal Presidente dell'Assemblea e depositeranno la scheda nell'urna.

Prima si procederà alla votazione e allo scrutinio per l'elezione del Consiglio Federale e alla proclamazione dei risultati, quindi alla votazione e allo scrutinio per l'elezione del Collegio dei

Probi Viri e alla proclamazione dei risultati, infine ove previsto alla votazione e allo scrutinio per l'elezione del Collegio dei Revisori nonché alla proclamazione dei risultati.

52. Computo dei voti e scrutinio

Il computo dei voti e lo scrutinio delle schede elettorali è affidato alla Commissione Scrutinio (composta da 3 Soci, esclusi i candidati alle cariche elettive, eletti dall'Assemblea), sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda o la validità e l'attribuzione di uno o più voti, il Presidente della Commissione esprime al riguardo giudizio insindacabile.

Saranno considerate valide le schede che contengano un numero di preferenze pari o inferiore a quello consentito.

Saranno considerate nulle le schede che contengono:

- a) un numero di preferenze superiore a quello consentito;
- b) una o più preferenze per soggetti non candidati;
- c) scritte diverse o altri segni che non garantiscano il segreto del voto.

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno pubblicamente, alla presenza di tutti i partecipanti all'Assemblea.

53. Proclamazione dei risultati elettorali

A cura del Presidente dell'Assemblea dovrà formarsi, per ciascuna votazione, l'elenco di tutti i candidati che hanno riportato voti, con l'indicazione del numero dei voti riportati.

Saranno proclamati eletti:

- a) Consiglieri Federali: i cinque candidati che avranno riportato il maggior numero di voti validi
- b) Componenti Effettivi del Collegio dei Probi Viri, i primi tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti validi, Componenti Supplenti il quarto ed il quinto candidato in ordine di graduatoria;
- c) Componenti Effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, i primi tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti validi, Componenti Supplenti il quarto ed il quinto candidato in ordine di graduatoria.

A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di iscrizione continuativa alla FIGG ed in seconda istanza il candidato più anziano di età.

SEZIONE DUE - Consiglio Federale

54. Verbali di riunione

Il verbale viene di norma redatto dal Segretario o da un suo delegato e viene successivamente pubblicato sul sito web della Federazione.

Nei verbali non vengono riportati i singoli voti associati ai nomi, ma solo il risultato finale della votazione.

In caso di revisione del verbale dovrà essere pubblicata la versione revisionata con l'evidenza della modifica effettuata, mantenendo l'accessibilità alle versioni precedenti.

SEZIONE TRE - Collegio dei Revisori dei Conti

55. Reintegrazione e decadenza

I membri effettivi che, salvo legittimo impedimento, non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti decadono automaticamente dalla carica.

In caso di decesso, rinuncia, dimissioni o decadenza dalla carica di membro effettivo in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero Collegio dei Revisori dei Conti, e cioè in numero inferiore alla totalità dei membri effettivi contemporaneamente, si procede all'integrazione del Collegio dei Revisori dei Conti chiamando a far parte dello stesso i membri supplenti in ordine di elezione. Nel caso non sia possibile procedere in questo modo o in caso di decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti, si procederà a nuove elezioni alla prima Assemblea Generale utile in sessione ordinaria o straordinaria.

SEZIONE QUATTRO - Collegio dei Probi Viri

56. Reintegrazione e decadenza

I membri effettivi che, salvo legittimo impedimento, non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni del Collegio dei Probi Viri decadono automaticamente dalla carica.

In caso di dimissioni, decadenza, sfiducia, non accettazione della carica, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di membro effettivo in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero Collegio dei Probi Viri, e cioè in numero inferiore alla totalità dei membri effettivi contemporaneamente, si procede all'integrazione del Collegio dei **Probi Viri** chiamando a far parte dello stesso i membri supplenti in ordine di elezione. Nel caso non sia possibile procedere in questo modo o in caso di decadenza del Collegio dei Probi Viri, si procederà a nuove elezioni alla prima Assemblea Generale utile in sessione ordinaria o straordinaria.

SEZIONE CINQUE - Commissioni

57. Finalità e funzionamento

Le Commissioni vengono create dal Consiglio Federale, che ha piena autonomia circa tutti i criteri di funzionamento, attribuzioni e scioglimento delle Commissioni, nonché di nomina o allontanamento dei singoli membri.

Le Commissioni sono composte da non meno di tre e non più di cinque membri, salvo esplicita deroga stabilita dal Consiglio Federale con delibera esplicitamente motivata.

Le Commissioni Federali sono validamente costituite quando sono presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno la maggioranza dei componenti.

Le proposte e i pareri sono assunti a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Federale può decidere di promulgare come Regolamento dei documenti prodotti dalle Commissioni.

58. Riunioni

Le Commissioni sono rette dal Presidente di Commissione, nominato dal Consiglio Federale. Esse stabiliscono, nella loro prima riunione, la suddivisione dei compiti e dei ruoli al proprio interno. Al Presidente della Commissione o ad un suo delegato spetta il compito di convocare le riunioni della Commissione, regolarne il lavoro e riferire al Consiglio Federale.

Delle riunioni deve essere data notizia al Presidente della Federazione, che può parteciparvi direttamente o delegare un Consigliere Federale.

Le Commissioni procedono nel lavoro di studio col minimo di formalità; delle loro riunioni deve tuttavia tenersi un verbale con l'indicazione dei membri presenti e di una sintesi dei lavori.

Le Commissioni non assumono deliberazioni per votazione, ma apprestano il materiale necessario o utile alla deliberazione spettante al Consiglio Federale; in caso di pareri discordi, il Presidente di Commissione è tenuto, nel riferirne al Consiglio Federale, a darne atto con chiarezza.

Il Consiglio Federale non è vincolato dai risultati di studio e dai pareri delle Commissioni.

I verbali ed i materiali di studio delle Commissioni vengono conservati agli atti del Consiglio Federale, a cura della Segretario Federale.

59. Scadenza

Le Commissioni nominate per lo studio di singole questioni decadono quando il Consiglio Federale abbia deliberato sulle questioni medesime; le Commissioni permanenti sono nominate e durano in carica secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti.

PARTE TERZA – Soci

SEZIONE UNO - Norme generali

60. Domanda di ammissione

La compilazione della domanda di ammissione è l'avvio della procedura di ammissione alla FIGG. Chi non è mai stato Socio, o chi essendolo stato ma essendo decaduto vuole tornare a esserlo, può presentare la domanda d'**ammissione** in qualsiasi momento dell'anno corredata dei necessari documenti. La domanda debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma autografa deve essere fatta pervenire al Consiglio Federale con l'attestazione di pagamento secondo quanto previsto.

61. Ratifica della domanda

Il Consiglio Federale, o un Consigliere a ciò delegato, vaglia le domande di ammissione pervenute entro il termine di giorni 14. Se la domanda è correttamente compilata e firmata, contiene le necessarie autorizzazioni al trattamento dei dati ed è corredata della attestazione dell'avvenuto pagamento, viene immediatamente confermata, in caso contrario il richiedente ne viene notificato.

62. Quota d'ammissione

All'atto della presentazione della domanda di ammissione deve essere versato l'ammontare previsto per la quota annuale più un eventuale contributo spese di segreteria.

Le iscrizioni effettuate dal 1 settembre al 31 dicembre sono valide anche per l'anno successivo solo in caso di prima iscrizione, non per l'iscrizione di chi sia già stato associato in passato.

63. Rinnovo

Il versamento della quota di rinnovo va effettuato in via anticipata, entro il 31 marzo dell'anno per il quale si intende il rinnovo. Dopo tale data, il Socio che non abbia provveduto a saldare entra in stato di mora. Il Socio moroso può regolarizzare il rinnovo - dietro pagamento di una eventuale penale - non oltre comunque il 31 dicembre dell'anno in corso. Il Socio il quale non abbia ancora provveduto al pagamento della quota, che sia già intervenuto o meno lo stato di mora, non potrà comunque usufruire di prerogative o benefici derivanti dall'essere Socio (quali la partecipazione alle Assemblee, o la partecipazione a eventi o la fruizione di sconti riservati ai Soci, etc.). Il Socio che non rinnovi entro il 31 dicembre si intende automaticamente decaduto. In caso voglia successivamente tornare a essere Socio della FIGG dovrà presentare una nuova domanda di **ammissione**. Per la data del rinnovo fa fede la data di pagamento.

Entro il 30 aprile di ogni anno viene pubblicata a cura del Consiglio Federale la lista completa dei Soci in regola per l'anno in corso. Tale lista riporta anche i Soci morosi. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo viene deliberata e pubblicata dal Consiglio Federale la lista definitiva, dalla quale sono esclusi i Soci che non abbiano effettuato il rinnovo, e che pertanto da quel momento sono considerati decaduti a tutti gli effetti. Eventuali contestazioni circa l'esclusione dalle liste devono essere presentate al Collegio dei Probi Viri entro 30 giorni dopo la pubblicazione. L'eventuale ricorrente escluso dalle liste sarà considerato Socio sospeso sino a verdetto definitivo.

64. Ammontare di quote, contributi, penali e spese di segreteria

Le quote di ammissione e di rinnovo, eventuali contributi, eventuali penali per ritardato pagamento e eventuali spese di segreteria vengono stabiliti dall'Assemblea Generale.

È facoltà dell'Assemblea Generale deliberare una differenziazione della quota. Oltre a ciò l'Assemblea Generale può deliberare modificatori di prezzo basati sull'appartenenza a classi specifiche.

Il versamento di una quota maggiore rispetto alla minima è sempre volontario.

65. Trattamento dei dati personali

Il Consiglio Federale può istituire uno o più Responsabili del trattamento dei dati personali che si occupino della corretta gestione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali è approvato dal Consiglio Federale.

A tutti i Soci è richiesta la corretta compilazione del modulo predisposto in base alla normativa vigente.

In caso di modifiche del trattamento o della normativa, è compito del Consiglio Federale stabilire modalità e tempistiche per permettere ai Soci di adeguarsi rimanendo così in regola.

Il Socio non in regola con la compilazione del trattamento dei dati personali non potrà usufruire di prerogative o benefici derivanti dall'essere Socio.

66. Censimento dei Soci

Il Segretario cura l'aggiornamento del censimento dei Soci, e la periodica pubblicazione di una lista aggiornata. L'elenco aggiornato dei Soci è disponibile per la consultazione da parte di ogni

Socio presso il Segretario; il richiedente e il Segretario si accorderanno circa le modalità della consultazione. L'elenco è da considerarsi provvisorio fino alla pubblicazione della lista Soci del 30 aprile di ogni anno. L'elenco provvisorio contiene i Soci in regola con le quote e quelli morosi. Ne vengono rimossi i Soci decaduti.

67. Aggiornamento dei dati

È dovere di ogni Socio comunicare al Segretario eventuali cambiamenti di domicilio o altri dati entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento.

68. Tipologie associative

Sono previste le seguenti tipologie associative:

- a) Socio Ordinario: permette ai giocatori lo svolgimento dell'attività amatoriale, la partecipazione a manifestazioni promozionali ufficiali e ad ogni altra attività non agonistica;
- b) Socio Agonista: per i giocatori che intendono partecipare all'attività agonistica federale, secondo quanto previsto dal presente Regolamento Organico e dal Regolamento Agonistico;
- c) Socio Juniores: per i giovani di almeno 6 anni sino ai 18 anni d'età, garantisce lo stesso accesso all'attività agonistica del Socio Agonista;
- d) Socio a Vita: per i giocatori che, con il versamento di un'unica quota, intendono diventare a tutti gli effetti un Socio Agonista perpetuo;
- e) Socio Ente: permette agli enti la partecipazione a manifestazioni promozionali ufficiali e ad ogni altra attività non agonistica;
- f) Socio Club Riconosciuto: permette agli enti la partecipazione all'attività agonistica federale, secondo quanto previsto dai regolamenti e dal Consiglio Federale.

69. Effetti della perdita della qualifica di Socio

Il Socio che per qualsiasi ragione perda la qualifica di Socio, perde contestualmente tutte le qualifiche, privilegi, punti in graduatorie etc. che detenesse nella FIGG.

L'eventuale **riammissione** non produrrà alcun recupero delle prerogative perdute.

Sarà tuttavia possibile che il Socio mantenga penalizzazioni eventualmente accumulate al momento della perdita della qualifica di Socio.

PARTE QUARTA - Go Club

SEZIONE UNO - Principi generali

70. Definizione di Go Club

Un Go Club è un gruppo di almeno 3 giocatori, Soci o non Soci della FIGG, liberamente costituito che svolge qualche attività legata al gioco del go.

SEZIONE DUE - Go Club Riconosciuti

71. Definizione

Un Go Club Riconosciuto è un Go Club con la qualifica di Socio Club Riconosciuto.

72. Contatti con la FIGG

Il Go Club Riconosciuto deve eleggere al suo interno il Presidente, il quale terrà i contatti ufficiali con la FIGG, qualora non sia stata istituita una figura atta allo scopo.

73. Attività e rapporto con la FIGG

Il Go Club Riconosciuto è libero di scegliere il tipo di organizzazione interna e di svolgere le proprie attività in autonomia rispetto alla FIGG, sempre e comunque in armonia con i regolamenti federali e con le direttive del Consiglio Federale e non contrasto con gli interessi della FIGG.

74. Diritti

Al Go Club Riconosciuto sono attribuiti i seguenti diritti:

- prendere parte alle riunioni del Consiglio Federale con un suo rappresentante;
- partecipare all'attività agonistica federale, secondo quanto previsto dai regolamenti e dal Consiglio Federale;
- ogni altro beneficio o prerogativa previsti dai regolamenti e dal Consiglio Federale.

75. Doveri

Al Go Club Riconosciuto è richiesto il rispetto dei seguenti doveri:

- informare il Consiglio Federale delle variazioni organizzative interne come, a titolo esemplificativo, il cambiamento dei rappresentanti, dei referenti, dello statuto o del regolamento;
- attenersi ai regolamenti e alle deliberazioni del Consiglio Federale per quello che riguarda l'attività agonistica federale;
- svolgere le attività in armonia con i regolamenti federali e con le direttive del Consiglio Federale e non in contrasto con gli interessi della FIGG;
- favorire la partecipazione attiva dei Soci e incentivare l'iscrizione di nuovi giocatori alla FIGG;
- collaborare con il Consiglio Federale per il raggiungimento degli scopi associativi;
- quant'altro previsto dai regolamenti e dal Consiglio Federale.

PARTE QUINTA - Giustizia

SEZIONE UNO - Norme generali

76. Principi informativi

Gli enti e le persone fisiche, tenute all'osservanza delle norme federali, devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva nonché della correttezza morale in ogni rapporto legato alla loro qualità. Il loro comportamento è assoggettabile alla giurisdizione degli Organi di Giustizia previsti dal presente Regolamento.

Sono tenuti altresì:

- a) a non esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altri Soci o di Organi federali;

- b) a non fare comunicati, concedere interviste e dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali sono in corso procedimenti disciplinari;
- c) a non compiere, o a non consentire che altri, a loro nome o nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di un Campionato o di un Torneo, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica: il Socio che comunque abbia, o abbia avuto, rapporti con persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, ovvero che sia venuto a conoscenza in qualunque modo che altri abbia avuto tali rapporti, ha il dovere, pena l'incriminazione, di informarne, senza indugio, il Collegio dei Probi Viri.

77. Responsabilità dei Soci

I Soci rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto. L'efficacia dei Regolamenti fa data dall'approvazione e se ne presume legale conoscenza dalla loro pubblicazione. Gli atti, le circolari e i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

78. Comunicazione delle decisioni

Le decisioni devono essere comunicate al diretto interessato a cura del Collegio dei Probi Viri o dal Segretario nel termine massimo di quindici giorni della data della deliberazione.

79. Inosservanza delle sanzioni

Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte è deferito al Collegio dei Probi Viri per gli ulteriori provvedimenti del caso.

80. Casellario federale

Al Collegio dei Probi Viri spetta la tenuta dello schedario dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia.

SEZIONE DUE - Sanzioni disciplinari

81. Tipologia delle sanzioni

Le sanzioni pronunciate dagli Organi Giudicanti sono:

- a) l'ammonizione, che consiste in un richiamo scritto rivolto al trasgressore con l'invito a non cadere più nell'errore;
- b) la deplorazione, che consiste in un rimprovero scritto rivolto al trasgressore, con diffida a non cadere più nell'errore;
- c) l'esclusione dalla partecipazione all'attività nazionale o internazionale in territorio nazionale o estero, per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre anni;
- d) la squalifica da ogni attività agonistica federale, per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre anni;
- e) la sospensione da ogni attività federale, sia amministrativa sia agonistica e di qualsiasi altra natura, per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre anni;

- f) la radiazione, che comporta la decadenza da qualsiasi diritto sociale e federale e dalla partecipazione a qualsiasi manifestazione; alla radiazione consegue la cancellazione automatica da qualsiasi Albo, Registro o Elenco Federale e Sociale.

82. Modalità di esecuzione delle sanzioni

Le sanzioni di carattere disciplinare sono esecutive dal giorno della loro comunicazione. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nell'anno sociale in cui sono state comminate debbono essere scontate, sia pure per il solo residuo, negli anni sociali successivi.

83. Entità della sanzione

Nel determinare in concreto la misura delle sanzioni, l'Organo competente tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare della natura, della specie, dei modi, del tempo e del luogo dell'azione od omissione.

84. Sanzioni accessorie

Alla condanna definitiva per illecito di gioco seguirà la sanzione accessoria della esclusione dal Torneo in cui si è verificato l'illecito e della restituzione del premio eventuale.

I provvedimenti di deplorazione, esclusione, squalifica, sospensione e radiazione, una volta divenuti definitivi, sono pubblicati sugli Organi ufficiali di informazione della FIGG.

85. Recidiva

Il Socio che, dopo essere stato punito per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto o nella normativa federale, ne commettono altra della medesima indole soggiacciono ad aggravamento della sanzione.

Spetta all'Organo di Giustizia fissare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari.

Chi dopo essere stato sanzionato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per la nuova infrazione.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

- a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
- b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;
- c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena può essere sino alla metà.

In nessuna caso l'aumento della sanzione per l'effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle sanzioni precedenti alla commissione della nuova infrazione.

Rientra nel potere discrezionale dell'Organo di Giustizia decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

La contestazione della recidiva è obbligatoria.

La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

86. Tentativo di infrazione

Il Socio che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata diminuita da un terzo a due terzi. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

87. Circostanze aggravanti

In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergano a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
- c) aver agito per motivi abietti o futili;
- d) aver, nel corso del procedimento disciplinare, tentato di inquinare le prove;
- e) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi Federali o di qualsiasi altro Socio;
- f) aver cagionato una lesione fisica o un danno patrimoniale di rilevante entità;
- g) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- i) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro.

88. Concorso di circostanze aggravanti

Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma l'Organo giudicante può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

89. Circostanze attenuanti

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
- b) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole il fatto doloso della persona offesa;
- c) l'aver prima del giudizio, riparato interamente il danno;
- d) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.

L'Organo giudicante, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

90. Concorso di circostanze attenuanti

Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma l'Organo giudicante può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

91. Valutazione delle circostanze

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.

Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se da questi conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

92. Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

L'Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

Se ritiene che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

93. Spese di procedura

Nelle decisioni degli Organi giudicanti vengono addebitate alla parte soccombente le spese di procedura, per esperimenti giudiziali, sopralluoghi, perizie, rimborsi spese di viaggio, comunicazioni telefoniche ed altro. Tali spese vengono forfettizzate con decisione dell'Organo giudicante.

Il condannato alle spese che non provveda al pagamento entro novanta giorni dalla notifica della decisione, viene sospeso per l'anno in corso e non può rinnovare per l'anno successivo fino al pagamento delle spese; il provvedimento non esonera il condannato dal pagamento delle spese.

94. Sospensione cautelare

La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dal Collegio dei Probi Viri all'unanimità e può essere dallo stesso revocata o modificata.

Il provvedimento di sospensione cautelare, che deve essere compiutamente motivato, può essere adottato in presenza di determinati presupposti che devono essere: la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la non reiterazione delle violazioni.

La durata della sospensione cautelare non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile.

I periodi di sospensione cautelare già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

Il provvedimento di sospensione cautelare non è impugnabile.

Il provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) indicazione delle generalità della persona sospesa e degli elementi che servono ad identificarlo;
- b) descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate;
- c) la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la loro rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
- d) l'esposizione di motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
- e) la fissazione della data di scadenza della misura cautelare.

95. Revisione

Le sentenze impugnabili per revisione, dinanzi al Collegio dei Probi Viri, sono soltanto quelle divenute irrevocabili per qualunque causa (per essere stati esperiti i mezzi d'impugnazione previsti o per scadenza dei termini per ricorrere in appello). Si può proporre la revisione:

- a) in caso di sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza;
- b) in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto come infrazione.
- c) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra irrevocabile.

La revocazione è esperibile soltanto se essa può determinare il proscioglimento del già sanzionato per assoluzione o per non doversi procedere, anche se per estinzione del reato. La revisione non è ammissibile se soltanto diretta a conseguire risultati minori, quali l'esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa, della pena.

La revisione è esperibile senza limiti di tempo.

La domanda, che deve essere proposta personalmente, deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente a eventuali atti e documenti presso il Collegio dei Probi Viri.

Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, il Collegio dei Probi Viri dichiara l'inammissibilità della richiesta stessa.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione il Collegio dei Probi Viri revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.

Non può pronunciarsi il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

La pronuncia di accoglimento e quella di rigetto della richiesta di revisione non sono impugnabili.

SEZIONE TRE - Competenza disciplinare

96. Organi di Giustizia

Gli Organi di Giustizia Federali sono i seguenti:

- a) Collegio dei Probi Viri;
- b) Assemblea Generale.

97. Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri, quale Organo di Giustizia di Primo Grado, giudica, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica adottate da Arbitri durante i Tornei o che siano espressamente devolute all'esclusiva competenza dell'Organo tecnico specifico:

- a) su tutte le infrazioni di natura disciplinare che siano state commesse sia durante o in occasione di Tornei o Campionati che si svolgono sotto l'egida della FIGG, in qualunque fase esse si trovino, sia durante o in occasione di tutti i Tornei o le manifestazioni ricadenti sotto il controllo o il patrocinio della FIGG che si disputino in Italia o all'estero;
- b) in ordine agli atti trasmessi dagli arbitri per l'erogazione di sanzioni attinenti alla regolarità dello svolgimento delle manifestazioni e relative ad infrazioni dei regolamenti di gioco;
- c) su ogni altra violazione a norme statutarie o regolamentari e di correttezza sportiva;
- d) nei procedimenti disciplinari promossi anche nei confronti di coloro che ricoprono cariche o incarichi federali;
- e) sui ricorsi presentati avverso la validità delle Assemblee Generali;
- f) sui ricorsi avverso la validità delle deliberazioni assembleari dei Soci, che abbiano in Assemblea Generale espresso in punto voto contrario, o dei Soci aventi diritto, che non abbiano partecipato all'Assemblea Generale, in tal caso solo per delibere contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo Statuto;
- g) in materia di sospensione cautelare, revisione e riabilitazione;
- h) sulle condizioni di eleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 48 e 49 dello Statuto;
- f) su ogni altro compito a loro assegnato in base a quanto previsto dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti.

98. Astensione

Ogni singolo componente dell'Organo giudicante ha l'obbligo di astenersi dal giudizio:

- a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- b) se egli stesso o il coniuge è legato da vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado ad una delle parti del procedimento;
- c) se vi è inimicizia grave o vi sono motivi di dissidio tra lui o un suo prossimo congiunto ed una delle parti del procedimento;
- d) se ha dato consigli o pareri sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni
- f) in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Sull'astensione e sostituzione decide l'Organo stesso con l'astensione obbligatoria del componente in esame nel più breve tempo possibile.

99. Assemblea Generale

È ammesso ricorso all'Assemblea Generale per decisioni del Collegio dei Probi Viri, qualora non sia diversamente previsto dallo Statuto, dal Regolamento Organico o dai Regolamenti. La decisione dell'Assemblea Generale, quale Organo di Giustizia di Secondo Grado, non sono più impugnabili e sono definitive, salvo quanto previsto dall'articolo successivo.

100. Devoluzione ad enti terzi

Le controversie possono essere devolute ad enti terzi riconosciuti a condizione che siano preventivamente esauriti i ricorsi interni alla FIGG e che gli enti lo richiedano per Statuto, Regolamento o decisione degli Organi competenti in materia.

SEZIONE QUATTRO - Norme procedurali

101. Atto introduttivo del procedimento

I ricorsi trasmessi dai Soci devono essere redatti per iscritto e trasmessi al Collegio dei Probi Viri entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza della violazione.

I documenti ufficiali degli Arbitri debbono essere inviati al Collegio dei Probi Viri per quanto di competenza entro trenta giorni dalla fine della manifestazione, escluso quello della manifestazione stessa.

Gli atti che vengono redatti in forma assolutamente generica o in forma anonima sono dichiarati inammissibili.

102. Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri:

- a) riceve i ricorsi provenienti dai Soci e/o dagli Organi della Federazione relativi a fatti verificatisi in occasione di tornei o manifestazioni ed inoltre quelli attinenti a violazioni di norme federali;
- b) svolge le eventuali indagini preliminari che deve concludere entro il termine massimo di giorni 60, decorrente dall'apertura dell'indagine coincidente con la data di ricezione degli atti su indicati;
- c) istruisce i relativi procedimenti e, ove non provveda all'archiviazione, contesta formalmente all'interessato i fatti a questo addebitati e promuove l'azione disciplinare. La contestazione deve essere comunicata personalmente all'interessato e deve contenere l'indicazione specifica dei fatti contestati. Dalla ricezione della stessa l'indagato ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare, individuare ed acquisire elementi di prova a favore della propria posizione da sottoporre al Collegio dei Probi Viri, perché ne tenga conto ai fini delle sue determinazioni. L'interessato è libero di scegliere la propria linea difensiva, anche non presentandosi alle convocazioni. Gli altri Soci, invece, sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste del Collegio dei Probi Viri e la mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare.
- d) acquisiti gli atti relativi e terminata la fase istruttoria entro il termine massimo di giorni 60 dalla contestazione, si riunisce per decidere l'esito del procedimento.

Il Collegio dei Probi Viri può agire d'ufficio qualora venga a conoscenza di infrazioni.

Per le proprie indagini il Collegio dei Probi Viri può avvalersi di tutti gli Organi e Commissioni della FIGG e può, altresì, disporre di tutti i mezzi di accertamento ritenuti opportuni per la cognizione dei fatti demandatigli.

SEZIONE CINQUE - Ricorsi

103. Presentazione dei ricorsi

Sono legittimati, oltre agli Arbitri, a richiedere al Collegio dei Probi Viri l'apertura di un procedimento disciplinare, i Soci che si ritengono lesi nei propri diritti. È, altresì, legittimato a proporre ricorso d'ufficio il Collegio dei Probi Viri.

104. Tasse

Le tasse per il ricorso sono fissate dall'Assemblea Generale. Il ricorso degli Arbitri, del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri non è soggetto a tassazione.

In caso di accoglimento del ricorso, anche parziale, la tassa è restituita.

L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione di tutte le tasse precedentemente versate.

Il ricorso non accolto comporta l'incameramento della relativa tassa.

Il ricorso non accompagnato dalla tassa prescritta, ovvero accompagnato da tassa insufficiente, è dichiarato irricevibile, fatto salvo il diritto del Collegio dei Probi Viri di presentare un proprio ricorso basato su fatti indicati nel ricorso dichiarato irricevibile.

105. Ricorso avverso risultato di Torneo

Il Collegio dei Probi Viri è l'organo competente per l'esame dei ricorsi avverso ogni provvedimento o decisione strettamente attinente al risultato di un Torneo.

Il ricorso deve essere fondato su effettive e sostanziali irregolarità, tali da avere concretamente influito sul risultato finale del torneo.

I ricorsi possono essere presentati per i tornei individuali solo dal Socio interessato.

106. Modalità procedurali di ricorsi avverso risultati di Torneo

Il ricorso deve essere preannunciato a pena di inammissibilità al Collegio dei Probi Viri entro le 48 ore dal termine del Torneo.

Il ricorso deve essere spedito al Collegio dei Probi Viri, con la ricevuta del versamento della prescritta tassa, entro cinque giorni dall'effettuazione del torneo con l'esclusione del giorno conclusivo della manifestazione. L'atto di cui sopra non può avere per oggetto fatti che investono decisioni di natura tecnica disciplinare adottate dagli Arbitri durante i Tornei o che siano espressamente devolute all'esclusiva competenza dell'Organo tecnico specifico.

107. Prescrizione

Le infrazioni si prescrivono in due anni, le infrazioni per illecito sportivo si prescrivono in cinque anni, le violazioni delle norme sportive antidoping si prescrivono in otto anni.

I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.

108. Grazia

La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata. Competente alla concessione della grazia è il Presidente Federale. Deve essere preceduta da una sentenza irrevocabile di condanna e opera sulla pena principale estinguendola, in tutto o in parte, o commutandola in una pena di specie diversa. Non estingue le sanzioni accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente. Il provvedimento può essere

adottato solo a domanda scritta dell'interessato indirizzata al Presidente dopo che è stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

La grazia può essere concessa per tutte le condanne, compresa la radiazione, concorrendo la presenza di circostanze sufficienti a far presumere che l'infrazione non verrà ripetuta.

Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Restano impregiudicati i riflessi delle sanzioni ricadenti.

109. Riabilitazione

Il provvedimento di riabilitazione è emesso dal Collegio dei Probi Viri su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo.

Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca il Collegio dei Probi Viri comminando la nuova condanna.